

ODG
N. 1750

Proroga contratti di lavoro agile in scadenza il 31/12/2023 per i dipendenti della Regione Piemonte e uniformità con la disciplina prevista per i lavoratori del Consiglio regionale.

Presentato dalla Consigliera regionale:

ACCOSSATO SILVANA (prima firmataria) 18/12/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 18/12/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Proroga contratti di lavoro agile in scadenza il 31/12/2023 per i dipendenti della Regione Piemonte e uniformità con la disciplina prevista per i lavoratori del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- Il lavoro agile o smart working non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
- La disciplina di riferimento è la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24), come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni), secondo la quale il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Evidenziato che:

- La normativa in vigore prevede la stipula di un accordo individuale tra il dipendente e il datore di lavoro.
- L'accordo individuale serve, innanzitutto, a stabilire la durata del progetto di lavoro agile; inoltre, disciplina in quali luoghi lo Smart Working può essere eseguito all'esterno della sede aziendale; infine, regola il tipo di potere di controllo disciplinare che il datore di lavoro può effettuare nei confronti dei propri dipendenti.
- L'accordo individuale relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Sottolineato che:

- L'accordo individuale stabilisce i tempi di riposo del lavoratore e le misure organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche durante l'orario di lavoro. Questo tipo di contratto può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso, "il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni". Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso.
- Per gli accordi a tempo determinato, anche in questo caso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento in presenza di un giustificato motivo. Il datore di lavoro, inoltre, può prorogare la durata dell'accordo di Smart Working, con alcuni giorni di preavviso (che vanno indicati nel contratto). Il dipendente può riservarsi la scelta di accettare oppure no. In caso di proroga, si può sottoscrivere un nuovo accordo, differente dal primo.

Considerato che:

- Gli accordi individuali stipulati dal Consiglio regionale prevedono che il dipendente possa svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per un massimo di 70 giorni all'anno solare.
- L'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recita: "Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa."
- Durante l'anno in corso più volte i dipendenti e le RSU della Regione Piemonte hanno chiesto che venisse applicato loro lo stesso tipo di accordo che viene applicato ai dipendenti del Consiglio regionale, andando così a superare l'attuale limite di 50 giorni all'anno.
- Gli attuali accordi individuali stipulati dai dipendenti della Regione Piemonte scadono il 31/12/2023.

impegna la Giunta regionale del Piemonte

- A curare maggiormente e con più costanza le relazioni sindacali e con tutti i dipendenti dell'Ente Regione Piemonte;
- A prorogare i contratti di lavoro agile in scadenza il 31/12/2023, andando incontro alle richieste sensate dei lavoratori e incentivando l'utilizzo di una modalità di lavoro che incrementa la produttività e agevola la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- A superare l'attuale limite di 50 giorni all'anno di lavoro agile per i dipendenti dell'Ente Regione Piemonte, uniformandolo al tetto dei 70 giorni per anno solare previsto per i dipendenti del Consiglio regionale.

Torino, 18 dicembre 2023

Primo firmatario Silvana Accossato